



## **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

**PROVINCIA DI TRENTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 07**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Primo prelevamento dal fondo di riserva – articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conseguente modifica al Piano esecutivo di gestione.

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore 18.42 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

#### **Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco

e gli Assessori:

Valerio Bonazza

Luca Mussi

Non partecipano alla seduta l'Assessore Massimo Valenti e la Vicesindaca Susan Molinari

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Primo prelevamento dal fondo di riserva – articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e conseguente modifica al Piano esecutivo di gestione.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della L.R. 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Precisato che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della medesima disposizione, il quale prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”.

Visto l'art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm, il quale testualmente recita:

*“1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.*

*2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo”.*

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 dd. 10.02.2022, con la quale sono stati approvati la nota di Aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2022- 2024 e il bilancio di previsione 2022-2024 con i relativi allegati;

Vistol'allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria del D.Lgs. 118/2011 punto 8.12 il quale prevede:

“Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale

accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio."

Accertato che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per i Comuni alla data del 28/02/2023, in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e salvo ulteriori proroghe da parte dello Stato, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio del bilancio e che con il decreto del Ministero dell'Interno di data 13 dicembre 2022 è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.

Vista poi la circolare del Ministero dell'Interno n. 128/2022 con la quale ha comunicato che la legge 29 dicembre 2022, nr. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario nr. 43 del 29 dicembre 2022, all'art.1 comma 775, prevede che "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 dd. 10.02.2022, con la quale sono stati approvati la nota di Aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2022- 2024 e il bilancio di previsione 2022-2024 con i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 3 gennaio 2023 dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Indicazioni per la gestione in fase di esercizio provvisorio nell'esercizio 2023 con riferimento alle previsioni del Bilancio e del Piano esecutivo di gestione relativi al triennio 2022-2024".

Considerato che ad oggi non è ancora stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Accertata la necessità di effettuare un prelevamento dal fondo di riserva ordinario previsto nel bilancio dell'esercizio 2023 al fine di prevedere gli stanziamenti necessari sul medesimo esercizio per permettere il pagamento del saldo dell'imposta di rivalutazione del trattamento di fine rapporto risultante di importo molto superiore rispetto a quanto pagato nell'esercizio precedente causa l'aumento del coefficiente di rivalutazione, imposta che deve essere pagata entro il 16 febbraio 2023;

Visto l'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Visto l'art. 199 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, provvedere ad integrare le missioni, programmi e macroaggregati come da allegato prospetto, mediante prelevamento dalla Missione 20 – Fondo e accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva del bilancio 2023, che presenta una disponibilità di competenza di Euro 49.584,72 e mediante prelevamento dalla Missione 20 – Fondi e accantonamenti – Programma 1 – Fondo di riserva di cassa del bilancio 2023.

Specificato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente deliberazione.

Evidenziato che la presenta proposta di modifica non altera il pareggio finanziario e che vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.

Richiamata la propria deliberazione n. 14 dd. 16.02.2022 ad oggetto "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2022-2024 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m." e ss.m..

Ritenuto necessario altresì provvedere con la presente deliberazione anche ad assegnare le risorse necessarie all'impegno della spesa oggetto del presente prelevamento.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di permettere l'impegno della spesa in tempi brevi.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il sostituto delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile.

Visto il "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare gli articoli 43, 53, 183 e 184 dello stesso, nonché, per gli aspetti contabili, le disposizioni del Capo III.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di prelevare dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa del bilancio di previsione 2022/2024, per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2-quater e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la somma di Euro 2.250,00 da stornarsi sugli stanziamenti di competenza delle spese indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il prelevamento di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
3. di precisare che con il presente atto vengono modificati anche i corrispondenti stanziamenti del Piano esecutivo di gestione;
4. ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
5. di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2018, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unito l'allegato 1)

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.